



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Affari generali e Polizia provinciale  
Corpo di Polizia Provinciale

**Determinazione numero 422 del 17/03/2022**

**OGGETTO: PIANO DI CONTROLLO REGIONALE DEL CINGHIALE  
AUTORIZZAZIONE PER PROPRIETARI O CONDUTTORI DI TERRENI AGRICOLI  
AUTODIFESA. SIG. MALAVOLTI MARCO DI.**

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

L'art.19, comma 2 della Legge 11/02/1992 n.157 stabilisce che "Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica", alla condizione che il competente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ai sensi dell'art. 28, comma 4 della Legge 06/08/2008 n.133, abbia verificato l'inefficacia di metodi ecologici, esprimendo quindi un parere sulla proposta di controllo avanzata.

La Regione Emilia-Romagna delega alle Province le funzioni di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall'art.16 della Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

I piani di controllo possono essere attivati dalla Provincia, che possono avvalersi per la loro attuazione dei soggetti indicati dell'art. 19, comma 2 della Legge 157/1992, fra i quali i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e come previsto dall'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n.8/1994, da operatori espressamente autorizzati dalla Provincia (c.d. coadiutori), selezionati da appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, nonché da cacciatori di ungulati con metodi selettivi (c.d. selecontrollori) come previsto dalla DGR 1104/2005.

Il vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna (approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 06/11/2018) ha tra gli obiettivi prioritari la difesa delle produzioni agricole.

Nel caso in cui i proprietari/conduttori dei fondi agricoli intendano essere autorizzati ad intervenire in piano di controllo sulla specie Cinghiale con i gruppi di girata dovranno essere in possesso dell'abilitazione per cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva.

Per l'ottimizzazione della gestione dei soggetti abilitati al controllo, è necessario fra l'altro che i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, siano registrati o chiedano di essere registrati nella banca dati regionale.

Con DGP n. 36 del 28/01/2014 "Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta



dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica;

- Le modalità di comunicazione ed esito delle uscite in controllo devono essere effettuate utilizzando esclusivamente la piattaforma web del “Sistema Automatico di Registrazione per i Piani di Controllo” - Portale Regionale destinato al controllo faunistico della Regione Emilia Romagna;
- Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda Venatoria), il titolare provvederà a notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell'attività venatoria;
- La validità temporale del presente provvedimento è subordinata alla validità del vigente Piano di Controllo del Cinghiale adottato dalla Regione Emilia Romagna e fino alla permanenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare:
  - essere iscritto nell'Anagrafe delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna come proprietario/conducente dei terreni su cui si esegue il piano di controllo;
  - essere in possesso degli eventuali documenti previsti (licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità; assicurazione);

In caso di decadenza di anche un solo presupposto, il soggetto non è più abilitato;

- Durante l'esecuzione del piano di controllo, il soggetto abilitato all'esecuzione dell'intervento dovrà essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, dell'attestazione della ricevuta di assicurazione in corso di validità e del tesserino provinciale di riconoscimento per l'esecuzione dei piani di controllo;
  - Per l'esecuzione del piano di controllo i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto nella DGP n. 36 del 28/01/2014, e successive modifiche ed integrazioni;
  - L'attività di controllo deve avvenire nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
- 3) di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato;
  - 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
  - 5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)